

# FASC *news*

FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI

ANNO 2 • N° 2 OTTOBRE 2000 • SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE ART. 2 COMMA 20/C LEGGE 662/96 • FILIALE DI MILANO

## Ottobre 2000

### UNA NUOVA STAGIONE PER IL FASC

Più volte, nei precedenti numeri di FASC news, è stata ribadita la necessità di dotare il Fondo di prospettive tali da permettergli di essere davvero al passo con i tempi, confermandone la solidità economica e patrimoniale: questo l'obiettivo, la sfida più importante assunta negli scorsi anni dai Soci Fondatori e dal Consiglio d'Amministrazione. Concretamente, si è trattato di intraprendere un deciso processo di trasformazione delle attuali prestazioni e in ultima analisi della funzione stessa del FASC, conferendogli una più precisa identità previdenziale, attraverso un graduale ma definitivo approdo a prestazioni previdenziali in forma di rendita aggiuntiva al trattamento pensionistico obbligatorio di base. Con l'accordo collettivo nazionale siglato dalle organizzazioni sindacali di categoria il 18 luglio 2000, questo processo trova finalmente una data d'inizio e il FASC inaugura una nuova stagione. Sono essenzialmente due i fattori che hanno spinto i Soci Fondatori (sindacati dei lavoratori e associazioni datoriali) ad esplorare nuove forme su

cui organizzare le prestazioni da erogare agli iscritti. Innanzitutto la riforma strutturale del nostro sistema di welfare, che ha determinato la progressiva transizione dello scenario previdenziale nazionale da un sistema pensionistico pubblico obbligatorio determinato su base retributiva, ad uno calcolato su base contributiva. I numeri in questo caso sono più efficaci di mille discorsi: oggi, in Italia, ogni 21 persone attive esistono 22 pensionati, di questi il 34% ha un'età compresa tra i 40 e i 65 anni - e quindi una lunga stagione di rendita pensionistica di fronte a sé. A questa percentuale va aggiunto poi il dato senza eguali in Europa di 500.000 pensionati con meno di 40 anni. Il nuovo sistema pensionistico contributivo, introdotto definitivamente nel 1995 con la "riforma Dini", ha già determinato rispetto al sistema retributivo una contrazione della copertura pensionistica di base dei lavoratori dipendenti che oscilla tra il 5% e il 25%. Proiezioni attendibili attestano che nel 2050 una pensione potrà corrispondere al



#### S O M M A R I O

UNA NUOVA STAGIONE PER IL FASC	PAG. 1
IL CORAGGIO DI CAMBIARE	PAG. 3
IL SALTO NEL BUIO DI FEDERAGENTI	PAG. 4
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	PAG. 7
MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI	PAG. 7
DAL FASC VORREI SAPERE	PAG. 8

## UNA NUOVA STAGIONE PER IL FASC

30% dell'ultima retribuzione percepita, contro il precedente 80%. In questa prospettiva, la forbice tra gli attuali e i futuri pensionati diventa davvero insostenibile e contribuisce ad esaurire il significato e le prestazioni di un fondo come il nostro, che si limita ad erogare ai propri iscritti una liquidazione di capitale in coincidenza con l'uscita dallo stesso. Ora, se è vero che in questi anni, grazie alle rivalutazioni immobiliari, alla successiva ristrutturazione del patrimonio con la parziale vendita degli immobili e soprattutto a una gestione sempre più attenta al contenimento dei costi, chi ha maturato anzianità di permanenza all'interno del fondo ha potuto beneficiare di rendimenti decisamente buoni (con percentuali annue tra il 7 e il 10%, realizzando in alcuni casi, anche grazie al fisco leggero, addirittura il raddoppio del capitale alla liquidazione del conto - vedi tabella), per gli iscritti arrivati dopo il '90 si delinea una situazione sensibilmente differente: esclusi dai benefici della rivalutazione, hanno visto accreditarsi solo gli interessi convenzionali, attestatisi in ogni caso - occorre rilevarlo - su tassi di rendimento medio pari al 3% annuo (vedi tabella).

Si tratta, inoltre, di una presenza sempre più forte all'interno del FASC. Sono infatti 13.000 - il 46% della popolazione complessiva - gli iscritti con un'età compresa tra i 15 e i 34 anni, quasi 8.000 quelli tra i 35 e i 45 anni e solo 3.900 quelli con più di 50 anni. Simmetricamente, gli iscritti da meno di cinque anni sono circa 11.000, e ben 18.000, su un totale di poco più di 30.000, quelli con un'anzianità inferiore ai 10 anni. La necessità di garantire una prospettiva previdenziale a questa quota maggiorita-

ria di iscritti che maturerà la pensione di base già sul calcolo contributivo, costituisce la seconda, decisiva, ragione che ha indotto le parti sociali ad

intraprendere con volontà e senza ulteriori esitazioni il cammino della riforma. Ciò comporterà una serie di modifiche strutturali delle prestazioni previdenziali del FASC, assumendo alcuni vincoli oggi considerati elementi essenziali per qualsiasi strumento giuridicamente qualificato con il termine previdenziale:

- una subordinazione dell'erogazione alla maturazione dei requisiti anagrafici e d'anzianità contributiva definiti con riferimento alla normativa delle pensioni;
- una definizione nella forma dell'erogazione di una parte in capitale e della restante in rendita. Inoltre, la nuova prestazione erogata dal FASC, basata sul meccanismo della capitalizzazione, esige la certezza che i lavoratori permangano nel fondo un arco di tempo sufficiente per maturare un livello di pensione adeguato; su questa condizione essenziale deve convergere l'impegno delle parti sociali. Al momento di scegliere il percorso e le modalità della riforma, esistevano diverse possibilità. Unanimemente si è deciso per una trasformazione graduale, non traumatica: con il primo gennaio 2001, i nuovi iscritti entreranno nel regime di prestazioni a carattere pensionistico aggiuntivo, lasciando libera scelta sul loro futuro previdenziale all'interno del FASC a tutti coloro già iscritti a quella data.

MAURIZIO DAL SANTO  
SEGRETARIO GENERALE FASC

### REMUNERAZIONI CONTI DI PREVIDENZA

ANNO	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1989/98
Interessi (lire/milioni)	15.461	16.507	21.839	27.040	2.958	26.900	2.610	4.501	5.647	5.530	128.993
	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,47%	5,00%	0,47%	0,80%	1,00%	1,00%	
		23,89%	18,44%	15,01%							
Rivalutazioni (lire/milioni)	0	76.667	76.667	76.666	0	0	0	0	0	0	230.000

Sono le trasformazioni, profonde e strutturali, che nel corso dell'ultimo decennio hanno attraversato il panorama previdenziale nazionale ad aver

imposto la necessità di modificare il tipo di prestazioni erogate dal FASC, innescando il processo di riforma culminato con l'accordo del 18 luglio. Il nuovo scenario contributivo implica infatti una vera e propria rivoluzione di mentalità nel risparmio previdenziale: non più lo Stato che, da solo, garantisce pensioni ai cittadini, ma il cittadino che deve costruirsi in proprio quote sempre più significative della sua rendita pensionistica. A questa svolta decisiva del nostro welfare, il FASC ha saputo rispondere con coraggio, anticipando un processo che a posteriori si sarebbe rivelato non più rinviabile: trasformare

in una rendita aggiuntiva alla pensione INPS le prestazioni di uno strumento che si limitava ad erogare in un'unica soluzione, al momento dell'uscita dal fondo, l'intero capitale maturato. In altre parole, si è trattato di convertire funzioni di semplice integrazione di ricchezza in un pezzo significativo di rendite pensionistiche che, nei prossimi 50 anni, si prevedono ridotte fino al 30% del loro valore attuale. Questo il significato, il principale motivo del lungo percorso che ha scandito gli ultimi anni della vita del fondo. Un processo che, per come è stato concepito, si rivolge essenzialmente ai lavoratori più giovani, a quella quota di iscritti attuali e potenziali che già sono inseriti nel nuovo scenario previdenziale contributivo. Il criterio su cui

## IL CORAGGIO DI CAMBIARE

gli iscritti prima di quella data tre possibili opzioni: aderire alle prestazioni pensionistiche con i contributi maturandi oppure utilizzare pro rata allo stesso scopo i contributi già versati o continuare ad avvalersi delle attuali prestazioni. Questa soluzione rappresenta un punto di mediazione tra la necessità assoluta di intraprendere la riforma e doverose garanzie di continuità e di rispetto della volontarietà di adesione al nuovo assetto, e come tale va valutata in modo decisamente positivo. Alla decisione dei soci fondatori, tuttavia, è opportuno aggiungere alcune ulteriori considerazioni,

si è deciso di organizzare la riforma prevede infatti che ogni iscritto a partire dal 1.1.2001 benefici di prestazioni di tipo pensionistico aggiuntivo, lasciando a tutti

soprattutto per tener fede al principale, se non unico, obiettivo assunto al momento di intraprendere il processo di riforma: la tutela degli interessi degli iscritti. Si è già evidenziato come il FASC, per le sue specifiche caratteristiche, abbia saputo premiare con rendimenti decisamente alti, a volte sino al raddoppio del capitale, gli iscritti con maggiore anzianità di versamento. Risultato che invece non è stato possibile garantire a chi, arrivato all'indomani della rivalutazione immobiliare, non ha usufruito direttamente dei benefici della ricapitalizzazione. E si tratta di una quota oggi decisamente maggioritaria nella composizione complessiva del fondo (sono 17.062 gli iscritti da meno di 10 anni di cui 10.737 da meno di 5, su un totale di 26.471

## I PUNTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELL'ACCORDO DEL 18 LUGLIO

- Per tutti i lavoratori di Aziende che versano contributi al FASC, che entreranno nel settore a partire dal primo gennaio 2001, le prestazioni previdenziali del Fondo avranno carattere pensionistico aggiuntivo e verranno corrisposte, eliminando eventuali disparità di trattamento tra lavoratrici e lavoratori, con le stesse modalità e con gli stessi requisiti previsti nell'art.7 del D.lgv. n°124/93.
- Tutti i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31/12/00 potranno optare, in relazione ai contributi futuri, per il nuovo regime di prestazioni sulla base dell'aspettativa di migliori rendimenti dovuti all'impiego di capitali per periodi più lunghi e alle incentivazioni che verranno determinate dal C.d.A. del Fondo.
- I lavoratori che opteranno per il nuovo regime di prestazioni dovranno inoltre scegliere se destinarvi anche quanto maturato precedentemente alla data del nuovo regime di prestazioni o se invece conservare l'attuale trattamento su tale quota. Il C.d.A. del Fondo individuerà e comunicherà le scadenze entro le quali i lavoratori dovranno esprimere le loro opzioni.
- Dall'applicazione del nuovo meccanismo saranno esclusi tutti i soggetti che si trovano ad aver maturato un'anzianità contributiva ai fini INPS tale da consentir loro di accedere entro 5 anni alla pensione di vecchiaia o di anzianità.
- Agli attuali iscritti che non optino per il nuovo regime continueranno ad essere riconosciute, all'atto dell'uscita dal settore, le prestazioni ai sensi dell'Art.14 della Statuto, consistenti nella liquidazione del capitale versato e degli interessi accreditati alla fine dell'anno sulla base dei risultati di bilancio.

iscritti con conti attivi); soggetti giovani che già sono proiettati su un meccanismo previdenziale contributivo e quindi tutti direttamente interessati alla costruzione di un sistema di previdenza pensionistica aggiuntiva per la categoria. In altre parole, i "nuovi" per i quali si è resa necessaria la riforma del FASC sono in buona parte già iscritti al fondo, e la riforma, pur assumendo la data del 1.1.2001 come spartiacque, va incontro agli interessi di chi, già oggi, è nel FASC senza la possibilità di una capitalizzazione alternativa e con prospettive pensionistiche sensibilmente ridotte rispetto a quella garantite fino a ieri. Per questo motivo è auspicabile l'adesione al nuovo

sistema perlomeno di tutti gli iscritti che stanno costruendo la loro pensione di base già con il sistema contributivo. Una soluzione che comporta il vantaggio di non instaurare un confine troppo rigido tra nuovo e vecchio e che garantirebbe maggiore slancio per affrontare questo nuovo e importante capitolo della previdenza pensionistica nella categoria, attraverso l'apporto importante del nostro fondo.

MARCO LIVIO PECORARI  
PRESIDENTE DEL FASC

## IL SALTO NEL BUIO DI FEDERAGENTI ...

Alla "rottura" di Federagenti - tra i soci fondatori del FASC in qualità di rappresentante delle agenzie marittime - che nell'ottobre '99 ha comunicato alla Fondazione la sospensione degli obblighi contrattuali per le aziende associate e, dal 30.11.1999, la cessazione dei versamenti contributivi, si è già accennato nell'ultimo numero di FASC news. Il fatto che, da novembre 1999, alcune agenzie marittime abbiano provveduto a liquidare ai dipendenti in uscita i contributi non versati al FASC unitamente al TFR, ci spinge a tornare sull'argomento per ribadire alcuni punti fermi. Occorre innanzitutto ricordare che, in forza di quanto previsto dai CCNL pubblicati nelle Gazzette Ufficiali 47 del 26/2/1936 e 59 del 11/3/1939, nessun



soggetto ad esclusione del FASC può riscuotere e liquidare la contribuzione determinata, né tanto meno applicare un regime fiscale che compete alla natura specifica del FASC e all'obbligatorietà della contribuzione, sancita dal D.lgs 509/94 e recentemente reiterata dai Ministeri vigilanti. La nota del 19.9.2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale afferma: "gli enti assoggettati alla disciplina del richiamato D.lgs 509/94, ancorchè privatizzati, svolgono senza dubbio funzione di primaria importanza, funzione parastatale e cioè secondo contenuti che sostanzialmente, ma anche formalmente - basti considerare il potere impositivo afferente agli obblighi contributivi - li pongono in una posizione alline-

ata a quella ricoperta dagli enti pubblici gestori delle forme di previdenza di base". Il Ministero del Tesoro, nota del 3.5.2000, a proposito dell'iniziativa intrapresa da Federagenti è esplicito: "il recesso non può costituire causa esonerativa del versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro, la cui obbligatorietà è stata testualmente ribadita dal D.lgs 509/94, recante norme per la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza". Dichiarazioni inequivocabili, che portano ad interrogarsi sulla natura

giuridica dell'attività di raccolta e di liquidazione svolta da Federagenti. L'esame del CCNL delle agenzie marittime ci consente infatti di escludere tanto la natura previdenziale di tale attività, propria invece di quella esercitata dal FASC e suffragata dal D.lgs 509/94, quanto l'esistenza di altri rapporti contrattuali fra Federagenti e lavoratori. L'assenza di tali presupposti impedisce di applicare un regime di tassazione fiscale agevolato, previsto dalla legislazione vigente per il TFR e per indennità come quelle erogate dal FASC. Inoltre, a una prima lettura, la stessa modalità con cui vengono liquidati i suddetti importi appare economicamente poco vantaggiosa per i lavoratori. Infatti, se il regime fiscale previsto per gli accantonamenti a

titolo di TFR indica la possibilità di un abbattimento di 600.000 lire per ogni anno di durata del rapporto di lavoro, le prestazioni liquidate dal FASC prevedono invece che il lavoratore sia completamente esente e che siano fiscalmente imponibili solo la quota a carico del datore di lavoro e i rendimenti e le rivalutazioni maturati sul capitale versato a decorrere dalla data di iscrizione al fondo. Per entrambe le liquidazioni viene quindi effettuata una tassazione separata, applicando

cioè un'aliquota che corrisponde all'importo che risulta dividendo le somme imponibili per il numero degli anni e la frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Operazione che attenua la progressività dell'aliquota in proporzione agli anni di durata del rapporto di lavoro o di permanenza al FASC che, ricordiamo, accoglie più rapporti di lavoro, senza soluzione di continuità, purché riferiti ad aziende obbligate al versamento. Occorre poi sottolineare la profonda disomogeneità dei comportamenti tenuti dalle agenzie marittime per

quanto attiene la raccolta della contribuzione FASC. A fronte di un'indicazione fornita in data 8/11/1999 dalla Federagenti che testualmente suggeriva alle aziende "di procedere comunque alla trattenuta e di versare tutti gli importi, compresa quindi la quota a carico dell'azienda, su un apposito conto e/o libretto di deposito, sotto la denominazione "versamenti ex FASC, in attesa di futura destinazione", riscontriamo i seguenti atteggiamenti:

- agenzie che hanno continuato a versare al FASC i contributi nell'intera misura del 5%,
- agenzie che hanno versato al FASC solo i contributi trattenuti al lavoratore (2,5%),
- agenzie che non hanno versato alcuna somma al FASC, ma si sono attenute ai suggerimenti della Federagenti ed hanno quindi accantonato l'intero 5%,
- agenzie che non hanno effettuato la trattenuta a carico del lavoratore, trasformando tale quota in un incremento della retribuzione del lavoratore e assoggettando le somme in questione al trattamento fiscale ordinariamente previsto per i redditi da lavoro dipendente (mentre gli importi trattenuti in qualità di contributi previdenziali obbligatori, quali sono quelli destinati al FASC, sono fiscalmente esenti) e che, parallela-



mente, non hanno accantonato la quota a loro carico autoriducendo di fatto il costo del lavoro. Dopo le accuse di scarsa trasparenza mosse al FASC, è lecito chiedersi che tipo di controllo, in questa situazione, possano esercitare i lavoratori sull'operato delle agenzie e sulla corretta gestione delle somme di loro proprietà, e se gli stessi lavoratori abbiano valutato le conseguenze giuridiche degli atti compiuti dalle agenzie. Infatti, se il mancato versamento dei contributi, per la parte a carico delle aziende, si configura in base alla previsione legislativa (D.lgs 509/94) come "evasione contributiva", per i contributi trattenuti dalle buste paga dei dipendenti e non versati al FASC si configura addirittura un'ipotesi di reato penale, più precisamente di "appropriazione indebita". In conclusione resta la curiosità di sapere, anche alla luce della querelle che ha riguardato la remunerazione dei conti di previdenza, se le somme liquidate dalle agenzie marittime ai lavoratori siano comprensive di interessi maturati dal novembre 1999 e, in tal caso, quale sia la misura di tali interessi, o se, al contrario, siano esclusivamente costituite da quanto trattenuto ai lavoratori e dalle quote a carico delle aziende, laddove queste siano state accantonate. Infine, per rispondere alla generica accusa di una presunta eccessiva entità dei

costi FASC (si è parlato di 30 miliardi),

occorre precisare che i costi totali per l'anno 1999 sono stati pari a 22,3 miliardi (con una diminuzione di 13,6 miliardi - 38% rispetto all'esercizio 1998). Di questi, la quota imputabile alla gestione vera e propria è pari a 3,1 miliardi, a cui si sommano 2,7 miliardi per la remunerazione degli organi istituzionali e del personale della Fondazione e 1 miliardo tra imposte, tasse, spese bancarie e restituzioni diverse. In tutto 6,8 miliardi, con un'incidenza del 1,1% sul totale dei conti di previdenza iscritti in bilancio al 31/12/99 (626,3 miliardi).

I restanti 15,5 miliardi sono in buona parte determinati dalla gestione del patrimonio immobiliare (iscritto nel bilancio dell'esercizio 1999 per lire 485 miliardi) e da eventi contingenti, tra i quali la vendita del patrimonio immobiliare stesso. In dettaglio: 6,8 miliardi per spese relative alla gestione del patrimonio immobiliare (manutenzione, imposte e tasse, premi assicurativi); 2,7 miliardi per spese imputabili al processo di dismissione immobiliare; 1 miliardo per accantonamenti destinati a fondi allocati nello stato patrimoniale; 5 miliardi per componenti straordinarie costituite da sopravvenienze passive e da minusvalenze su immobili - costo, quest'ultimo, che trova copertura con voci di analoga entità poste nell'ambito dei ricavi.



## ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Lo scorso 10 luglio, è scaduto il termine per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.

Con il numero di FASC news di Maggio, la Fondazione aveva provveduto all'invio delle schede elettorali, ai 29.714 iscritti aventi diritto al voto. Il 10 agosto avrebbe dovuto avvenire lo spoglio delle schede, questo non ha ancora avuto luogo, in quanto, a fronte del recesso unilaterale di Federagenti la stessa non ha provveduto, come previsto dall'attuale statuto, a designare i due componenti di sua

competenza, così come hanno fatto le altre due Associazioni datoriali e, pertanto, il Consiglio di Sorveglianza non può compiutamente considerarsi costituito. La Fondazione ha chiesto chiarimenti a riguardo a tutti gli altri Soci Fondatori, sollecitando altresì, a norma di regolamento elettorale, l'insediamento del Comitato Elettorale che alla presenza di un Notaio, dovrà, non appena possibile, procedere allo spoglio delle schede ritornateci entro i termini previsti.

## E' INIZIATO L'ITER PER LE MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI

A fronte dell'accordo collettivo nazionale del 18 luglio 2000, la Fondazione ha provveduto a predisporre le modifiche statutarie e regolamentari, necessarie a dare corso all'accordo medesimo. Le stesse saranno, una volta visionate dai Soci Fondatori, portate in Consiglio d'Amministrazione per la discussione di merito e la dovuta delibera d'approvazione. In seguito saranno inviate ai Ministeri competenti (Lavoro e Tesoro) per i necessari controlli di conformità giuridica e con la definitiva approvazione interministeriale sarà possibile dare esecuzione alle nuove norme statutarie e regolamentari.

